



Comune di Ala
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA
RIFIUTI CORRISPETTIVA TARIC

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 di data 29 luglio 2026.
Entrato in vigore in data 29 luglio 2026.

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Flavia Brunelli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gianni Saiani

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Art. 2 Soggetto attivo</i>	3
CAPO II - DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE	3
<i>Art. 3 Articolazione e costo del servizio</i>	3
<i>Art. 4 Determinazione della tariffa</i>	4
CAPO III - PRESUPPOSTI E SOGGETTI OBBLIGATI	5
<i>Art. 5 Presupposti per l'applicazione della tariffa</i>	5
<i>Art. 6 Locali ed aree soggetti a tariffa</i>	5
<i>Art. 7 Soggetti tenuti al pagamento della tariffa</i>	7
<i>Art. 8 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche</i>	7
<i>Art. 9 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche</i>	10
<i>Art. 10 Utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico</i>	13
<i>Art. 11 Tariffa giornaliera di smaltimento</i>	13
CAPO IV - ESCLUSIONI E AGEVOLAZIONI	14
<i>Art. 12 Esclusioni</i>	14
<i>Art. 13 Agevolazioni</i>	15
CAPO V - COMUNICAZIONI E RISCOSSIONE	17
<i>Art. 14 Dichiarazione</i>	17
<i>Art. 15 Controlli e accertamenti</i>	18
<i>Art. 16 Riscossione</i>	20
<i>Art. 17 Violazioni e sanzioni</i>	20
<i>Art. 18 Rettifica degli importi addebitati e rimborsi</i>	22
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA	22
<i>Art. 19 Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti</i>	22
<i>Art. 20 Qualità del servizio</i>	22
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	23
<i>Art. 21 Norme di rinvio e abrogazioni</i>	23
<i>Art. 22 Entrata in vigore</i>	23

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione nel Comune della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, determinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA").
2. La tariffa di cui al comma precedente garantisce la copertura dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito "servizio") di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il soggetto che si occupa del servizio, svolto in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito "gestore").
2. Il gestore applica, fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente regolamento.

CAPO II - DETERMINAZIONE DEI COSTI E DELLE TARIFFE

Art. 3 - Articolazione e costo del servizio

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che consentano di misurare, ai fini dell'applicazione e della quantificazione della tariffa corrispettiva di cui al precedente articolo 1, la quantità di rifiuto urbano residuo prodotto e conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

2. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano economico finanziario predisposto dal gestore secondo quanto stabilito dalla Deliberazione 363/2021/R/RIF e successive, adottate da ARERA.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dai criteri stabiliti dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Metodo Tariffario adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

2. Per la classificazione dei rifiuti, ai fini della determinazione e applicazione della tariffa, trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del piano economico finanziario predisposto dal gestore, trasmesso all'Ente territorialmente competente per l'adozione e relativa validazione dal soggetto terzo individuato dall'ente e successivamente inviato, per la relativa approvazione, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti. La tariffa è deliberata annualmente dall'organo competente entro i termini e alle condizioni previsti dalla legislazione vigente, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa si intende prorogata anche per l'anno successivo.

4. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in base a quanto stabilito dalle deliberazioni ARERA.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

6. Per le utenze domestiche la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, come determinato dal successivo articolo 8 ed alla superficie calpestabile dell'immobile, come determinata dal successivo articolo 6.

7. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile dell'immobile, come determinata dal successivo articolo 6 e alla tipologia di attività svolta.

8. La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto urbano residuo prodotto e conferito, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 5 e all'articolo 9 comma 2.

9. Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle utenze può essere incluso un volume minimo determinato annualmente dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti. La modalità di disincentivazione viene precisata all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe.

10. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

CAPO III - PRESUPPOSTI E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 5 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, costituiscono presupposto per l'applicazione della tariffa.

2. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas e/o l'arredamento costituisce presunzione semplice per l'applicazione della tariffa, in base a quanto stabilito dal comma 1.

3. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttivi di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.) o se di fatto la stessa viene esercitata.

4. Sono comunque considerati assoggettabili a tariffa i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo a deposito.

Art. 6 - Locali ed aree soggetti a tariffa

1. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo chiusi o chiudibili su cinque lati verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;

- b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (compresi pertanto, a titolo di esempio, le cantine, le soffitte e i seminterrati);
- c) il vano scala interno alla singola abitazione. Nel caso la stessa insista su più piani, la relativa superficie di proiezione viene calcolata una volta sola;
- d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
- e) le aree scoperte operative, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di dieci metri quadrati per ogni lato della colonnina di erogazione;
- g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.

2. La superficie assoggettabile alla tariffa rifiuti è quella calpestabile. Per le unità immobiliari tale superficie è determinata dalla sommatoria dei singoli vani che costituiscono l'unità medesima, misurata lungo il perimetro interno dei muri e delle pareti divisorie, per ciascun piano fuori terra o entro terra, rilevata ad un'altezza convenzionale di m. 1,50 dal piano di pavimento (in presenza di soffitti inclinati, sono pertanto escluse dal computo le superfici in cui l'altezza effettiva del locale misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura, risulti inferiore a m. 1,50). Sono inclusi gli spessori delle zoccolature, le superfici delle sotto finestre (sgusci), le superfici occupate in pianta dai mobili, dagli armadi a muro e dagli altri elementi incassati, le superfici di passaggio relative a porte e/o varchi, lo spazio interno di circolazione orizzontale (corridoi, disimpegni, e analoghi) e verticale (scale) e i locali impianti interni o contigui all'edificio. Non sono inclusi lo spessore dei muri sia perimetrali che interni, il porticato ricavato all'interno della proiezione dell'edificio o contiguo, lo spessore delle pareti divisorie, lo spazio occupato dalle colonne e dai pilastri.

3. Nel calcolo della superficie non si considerano le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali assoggettabili a tariffa, purché non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.

5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a zero virgola cinquanta ovvero inferiore o uguale a zero virgola cinquanta.

Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 5 il possessore o il detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, corrisponde la tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è dovuta dai soggetti di cui al precedente comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte.
3. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli possessori o detentori delle medesime.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune.
8. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle pertinenze condominiali sono effettuati su richiesta del condominio ed il relativo costo è addebitato al condominio stesso.

Art. 8 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa le utenze domestiche sono distinte:
 - a) le utenze domestiche di soggetti residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune;

b) le utenze domestiche di soggetti non residenti, costituite dalle unità abitative occupate da persone che hanno la propria residenza anagrafica in altro Comune.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa è quello risultante dai dati presenti nell'Anagrafe del Comune di residenza. Le variazioni del numero dei componenti residenti sono comunicate esclusivamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa oppure acquisite da ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), se operativa.

In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso. Qualora tutti i nuclei presentino lo stesso numero di componenti, la tariffa è dovuta dal nucleo che, per primo, ha stabilito la propria residenza anagrafica nei locali assoggettati a tariffa.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa prestata altrove o altre casistiche valutate singolarmente ovvero nel caso di degenze o ricoveri ospedalieri o assimilati, eccetto la Residenza Sanitaria Assistenziale (in sigla R.S.A.), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero di componenti il nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso in cui tutto il nucleo residente sia temporaneamente domiciliato altrove viene calcolata la sola quota fissa della tariffa in assenza di conferimenti.

3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti anagraficamente nel Comune il numero degli occupanti è stabilito in rapporto alla superficie dei locali determinata ai sensi dell'articolo 6, sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

da mq.	a mq.	componenti convenzionali
0	45	1
46	60	2
61	75	3
76 e oltre		4

4. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica ed alla superficie dell'immobile determinata ai sensi dell'articolo 8 comma 2, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali di cui alla seguente tabella:

Numero componenti del nucleo familiare	Ka – Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

5. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito. In fase di definizione annuale delle tariffe, per quanto riguarda la parte variabile delle stesse, il Comune può determinare una quota "altri servizi" commisurata al servizio reso alla singola utenza sulla base determinata ai sensi dell'articolo 8 comma 2. in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabella 1b (Nord), nonché definire un numero di svuotamenti a disposizione dell'utenza domestica indipendentemente dalla loro fruizione. La tabella 1b di riferimento è la seguente:

Numero componenti del nucleo familiare	Kb – Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare		
1	0,6	1	0,8

2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

6. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili, censite in categoria catastale A. Per il calcolo della quota fissa della tariffa si fa riferimento al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, in ragione del 50%, con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.

7. Per le utenze domestiche di nuclei mono componente che, trasferiscono la residenza anagrafica in Residenze Sanitarie Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, per le quali siano mantenute le utenze attive dei pubblici servizi, si considera, ai fini dell'applicazione della tariffa, un solo componente con applicazione della sola quota fissa.

Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alle utenze non domestiche, si prende a riferimento l'importo determinato sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabelle 3a (Nord):

Categoria di Attività	Nord
1. Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,40 - 0,67
2. Cinematografi e teatri	0,30 - 0,43
3. Autorimesse e magazzini (senza vendita)	0,51 - 0,60
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76 - 0,88
5. Stabilimenti balneari	0,38 - 0,64
6. Esposizioni, autosaloni	0,34 - 0,51
7. Alberghi con ristorante	1,20 - 1,64
8. Alberghi senza ristorante	0,95 - 1,08
9. Case di cura e riposo	1,00 - 1,25
10. Ospedali	1,07 - 1,29

11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,07 – 1,52
12. Banche, istituti di credito	0,55 – 0,61
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli	0,99 – 1,41
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11 – 1,80
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60 – 0,83
16. Banchi di mercato (beni durevoli)	1,09 – 1,78
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09 – 1,48
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82 – 1,03
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09 – 1,41
20. Attività industriali con capannoni di produzione*	0,38 – 0,92
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55 – 1,09
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57 – 9,63
23. Mense, birrerie, hamburgerie	4,85 – 7,63
24. Bar, caffè, pasticceria	3,96 – 6,29
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02 – 2,76
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54 – 2,61
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,17 – 11,29
28. Ipermercati di generi misti	1,56 – 2,74
29. Banchi di mercato, generi alimentari	3,50 – 6,92
30. Discoteche, night club	1,04 – 1,91

*vedasi quanto indicato al successivo comma 5

2. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata sulla base della quantità finale di rifiuto residuo prodotto e conferito. In fase di definizione annuale delle tariffe, per quanto riguarda la parte variabile delle stesse, il Comune può determinare una quota “altri servizi” commisurata al servizio reso alla singola utenza sulla base del coefficiente Kd determinata nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, tabelle 4a (Nord) nonché definire un numero di svuotamenti a disposizione dell'utenza non domestica indipendentemente dalla loro fruizione.

Categoria di Attività	Kd coefficiente potenziale di produzione
1. Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto	3,28 – 5,50
2. Cinematografi e teatri	2,50 – 3,50
3. Autorimesse e magazzini (senza vendita)	4,20 – 4,90
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25 – 7,21
5. Stabilimenti balneari	3,10 – 5,22
6. Esposizioni, autosaloni	2,82 – 4,22

7. Alberghi con ristorante	9,85 – 13,45
8. Alberghi senza ristorante	7,76 – 8,88
9. Case di cura e riposo	8,20 – 10,22
10. Ospedali	8,81 – 10,55
11. Uffici, agenzie, studi professionali	8,78 – 12,45
12. Banche, istituti di credito	4,50 – 5,03
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli	8,15 – 11,55
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08 – 14,78
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92 – 6,81
16. Banchi di mercato (beni durevoli)	8,90 – 14,58
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95 – 12,12
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76 – 8,48
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95 – 11,55
20. Attività industriali con capannoni di produzione*	3,13 – 7,53
21. Attività artigianali di produzione di beni specifici	4,50 – 8,91
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67 – 78,97
23. Mense, birrerie, hamburgerie	39,78 – 62,55
24. Bar, caffè, pasticceria	32,44 – 51,55
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55 – 22,67
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60 – 21,40
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	58,76 – 92,56
28. Ipermercati di generi misti	12,82 – 22,45
29. Banchi di mercato, generi alimentari	28,70 – 56,78
30. Discoteche, night club	8,56 – 15,68

*vedasi quanto indicato al successivo comma 5

3. Le tipologie di utenza non espressamente indicate nella classificazione di cui al precedente comma 1 sono assegnate, per l'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.

4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi, è effettuata con riferimento al codice dell'Istituto nazionale di statistica (in sigla ISTAT) quale risulta dal registro delle imprese presso la Camera di commercio. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività sono esercitate in unità immobiliari catastalmente distinte.

5. Le utenze non domestiche che svolgono attività industriale, di cui alla categoria 20 del D.P.R. n. 158/1999, sono assoggettate alla tariffa rifiuti in relazione alle sole superfici dei locali, quali mense, spogliatoi, uffici, magazzini, ecc., ove si producono rifiuti diversi da quelli speciali. Per tali locali, la categoria da attribuire è quella correlata alla tipologia di attività svolta.

Art. 10 - Utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che scelgono di non avvalersi del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D. lgs. 152/2006, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

2. Per quanto attiene alle modalità e ai tempi di espressione di tale scelta, ai vincoli e agli oneri connessi, si rinvia a quanto indicato nel Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti.

Art. 11 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sessanta giorni nel corso dello stesso anno solare, anche se non continuativi.

2. La misura tariffaria è determinata in base alle componenti fissa e variabile annuali di smaltimento dei rifiuti urbani attribuite alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportate a giorno e maggiorate del cento per cento. La quota fissa è determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale, con il provvedimento di approvazione della tariffa.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 14 è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento.

5. La tariffa giornaliera di smaltimento è applicata e riscossa dal gestore con cadenza annuale.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non è dovuta dagli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati e i posteggi isolati, in quanto sostituita dal canone di

concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1 comma 838 della legge n. 160/2019.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, qualora compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.

CAPO IV - ESCLUSIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 12 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla superficie rilevante per il calcolo della tariffa:

- a) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- b) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili, condizione accertata dal servizio tecnico urbanistico comunale, a seguito di richiesta motivata e documentata del proprietario e con perizia a carico del medesimo;
- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti l'attività, ferma restando assoggettabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, a titolo esemplificativo, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni;
- e) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie;
- f) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- g) Locali ed aree interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o altra autorità competente purché non utilizzati.

2. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A titolo esemplificativo, non sono pertanto soggette a tariffa le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali, le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, come ad esempio i depositi adibiti in via esclusiva al ricovero degli attrezzi agricoli. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e

le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche). Non sono soggette le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa, gli utenti presentano al gestore la dichiarazione di cui al successivo articolo 14. Nel caso disciplinato dal comma 2 del presente articolo la dichiarazione riporta che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali. La dichiarazione ha effetto dalla data di presentazione della stessa. Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, recupera quanto indebitamente detratto.

Art. 13 - Agevolazioni

1. Sono assicurate agevolazioni intese come riduzioni della quota fissa o variabile per:

- a) le utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che il compostaggio sia effettuato nel territorio comunale e, in ogni caso, su superficie non pavimentata. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda. La pratica del compostaggio è verificata dal gestore, che applicherà le sanzioni di cui al presente regolamento nel caso in cui dagli accertamenti risulti che il compostaggio non è effettuato o è effettuato in modo non conforme alle presenti disposizioni. Tale agevolazione è riconosciuta solo alle utenze non provviste di dispositivo per il conferimento del rifiuto organico; la misura dell'agevolazione sarà definita con la delibera di approvazione delle tariffe;
- b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune. Tale agevolazione sarà definita con la delibera di approvazione delle tariffe;
- c) gli immobili ubicati in insediamenti sparsi, al di fuori della zona in cui si effettua la raccolta porta a porta, qualora la distanza, misurata in metri effettivi di percorrenza della strada di collegamento fra gli stessi e il punto di raccolta, sia superiore a 1000 metri. Tale agevolazione sarà definita con la delibera di approvazione delle tariffe;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 48 della L. 30/12/2020 n. 178 è riconosciuta una riduzione di 2/3 della tariffa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in

comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

- e) ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è riconosciuto il bonus sociale rifiuti, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente;
- f) le utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. Tale agevolazione sarà definita con la delibera di approvazione delle tariffe;

2. Inoltre, è assicurata l'agevolazione intesa come sostituzione, anche parziale, del Comune nel pagamento della tariffa rifiuti per:

- a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche;
- b) per i locali e le aree utilizzate da enti del terzo settore costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dagli enti senza scopo di lucro che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purché, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro;
- c) le utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. Tale sostituzione da parte del Comune sarà pari alla quota non riconosciuta a valere sulla riduzione di cui all'art. 13 comma 1 lettera f). Tale agevolazione sarà comunque definita con la delibera di approvazione delle tariffe;
- d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche, realizzate dal Comune, che si protraggono per oltre sei mesi; alla Giunta comunale è demandata l'individuazione preventiva delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi qualora comporti unicamente il differimento delle prestazioni previste non comporta esonero o riduzione della tariffa.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo operano esclusivamente nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti.
5. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della tariffa.
6. Le agevolazioni di cui al comma 2 potranno essere concesse tenuto conto delle risorse a bilancio stabilite annualmente.

CAPO V - COMUNICAZIONI E RISCOSSIONE

Art. 14 - Dichiarazione

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di dichiarare al gestore l'inizio o la cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o la variazione delle condizioni che incidono sulla determinazione della tariffa. La dichiarazione deve essere presentata al gestore entro i 90 giorni solari successivi al verificarsi di tali circostanze.
2. La dichiarazione iniziale assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A della Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa:
 - a) per le utenze domestiche, da uno dei componenti la famiglia anagrafica ovvero da altro soggetto avente titolo nel caso di residenti; nel caso di non residenti, l'obbligo ricade in capo al possessore o detentore a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte.
4. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
5. I contenuti della dichiarazione e le modalità di presentazione della medesima al gestore sono indicati all'art. 6 e seguenti dell'Allegato A della Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA
6. La dichiarazione che costituisce richiesta di attivazione del servizio produce effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato nella richiesta dell'utente. La dichiarazione di cessazione produce effetti dalla data in cui è

intervenuta la cessazione, se presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione di tale dichiarazione se successiva a tale termine. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

7. Tutte le dichiarazioni rese dall'utente hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa; in tal caso, l'utente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione come disciplinato dal comma 1. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento della tariffa. Tale aggiornamento non interviene nei casi in cui la variazione riguardi l'intestatario dell'utenza; in tale circostanza deve essere presentata la dichiarazione di variazione.

Art. 15 - Controlli e accertamenti

1. Il Gestore svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e a verificare sia i dati e le informazioni dichiarati dall'utente, sia il rispetto da parte dello stesso di quanto previsto dal presente Regolamento e dunque può:

- a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio e occupazione o detenzione dell'immobile;
- b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;
- c) richiedere agli amministratori condominiali informazioni specifiche rispetto ai proprietari e detentori degli immobili, finalizzate alla gestione della tariffa e delle attrezzature;
- d) invitare i soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
- e) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa con proprio personale autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, non necessario in caso di diversa regolamentazione né in caso di consenso preventivo all'accesso;
- f) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri enti nelle forme previste dalle norme o da appositi accordi o convenzioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali.

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, laddove non disponibile la superficie calpestabile, il gestore può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari al 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138.
3. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utenza, o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729, Codice civile.
4. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
- a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, incluse le planimetrie dei locali e delle aree occupate, e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, previ accordi e intese, e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici, o società erogatrici di servizi di pubblico interesse, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
5. In caso di accertata omessa o infedele comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggior importo della tariffa, oppure in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, si applicano le procedure di cui alla Legge 160/2019.
7. In caso di omessa o infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo si applicano le penali previste nel regolamento. Ferme restando più gravi violazioni, il Gestore del servizio emette l'atto di contestazione e lo invia all'utente interessato.
8. Le informazioni ed i dati personali acquisiti dal Gestore, anche in seguito ai controlli effettuati nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento della tariffa, dietro formale e motivata richiesta, possono essere comunicati al Comune, per l'esercizio di ogni altro potere pubblico.

Art. 16 - Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, utilizzando i mezzi di pagamento di seguito indicati ed eventuali ulteriori modalità di pagamento definite in accordo con il Comune:
 - a) tramite sistema PagoPA
 - b) versamento presso gli sportelli postali
 - c) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati
 - d) domiciliazione bancaria o postale
 - e) carte di credito
 - f) assegni circolari o bancari
2. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate. Il numero delle rate è stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione delle tariffe.
3. E' in ogni caso assicurata la possibilità di ottenere l'ulteriore rateizzazione di ciascuna rata agli utenti:
 - a) che dichiarano mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas;
 - b) che hanno ottenuto l'agevolazione di cui all'art. 13 comma 1 lettera f) del presente regolamento;
 - c) il cui importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
4. Per le modalità di riconoscimento della rateizzazione di cui al presente comma si rinvia all'art. 27 dell'Allegato A della Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA e successive disposizioni.
5. In caso di inadempienza dell'utente in ordine al pagamento degli importi dovuti derivanti dall'applicazione del presente regolamento, la riscossione della tariffa è effettuata tramite riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Violazioni e sanzioni

1. Il gestore, in caso di omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto, recupera gli importi non riscossi, con addebito degli interessi legali e dei costi legati alla contestazione della violazione, così come stabiliti nella delibera di determinazione della tariffa rifiuti. In caso di tardivo pagamento dell'importo dovuto, il gestore addebita i soli interessi legali.

2. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione originaria, di cessazione o di variazione entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 1 del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 26,00 (ventisei) ed euro 156,00 (centocinquantasei) se la tardiva dichiarazione perviene entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 14, comma 1 del presente regolamento;
- b) da euro 35,00 (trentacinque) ed euro 210,00 (duecentodieci) se la tardiva dichiarazione perviene oltre novanta giorni dal termine di cui all'articolo 14, comma 1 del presente regolamento ed entro un anno dal medesimo termine;
- c) da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 300,00 (trecento) se la tardiva dichiarazione perviene oltre un anno dal termine di cui all'articolo 14, comma 1 del presente regolamento ovvero in caso di omessa dichiarazione;

3. Ai soggetti che, a seguito di richiesta presentata ai sensi dell'articolo 13, hanno ottenuto un'agevolazione non spettante, è applicata una sanzione pari ad una somma da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento) ed è richiesta la restituzione dell'agevolazione indebitamente percepita.

4. All'autore dell'illecito è data la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, mediante pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo della sanzione entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

5. Il gestore emette atti di recupero, secondo le modalità indicate nell'articolo 16, dell'importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente alle spese di sollecito ai sensi del DM 14.04.2023 e successive modifiche e integrazioni e agli interessi legali, secondo le modalità consentite dalla Legge 160/2019 e successivi aggiornamenti.

6. Il gestore recupera quanto dovuto entro il quinto anno successivo alla data in cui è stata commessa la violazione.

7. La rateazione dell'importo dovuto può essere concessa, a richiesta del contribuente e con l'aggiunta degli ulteriori interessi legali, in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 160/2019.

7. Per le violazioni a disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali rispetto alle quali non sia altrimenti determinabile la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni contenute nel capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18 - Rettifica degli importi addebitati e rimborsi

1. Le modifiche intervenute successivamente all'emissione della fattura che determinano:
 - a) maggiori importi dovuti dall'utenza, sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive
 - b) minori importi dovuti dall'utenza ovvero importi non dovuti, sono rilevate secondo le modalità e le tempistiche indicate all'art. 28 dell'Allegato A della Deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di ARERA.
2. In caso di cessazione del possesso o della detenzione di locali ed aree scoperte, l'utente può effettuare richiesta di rettifica degli importi addebitati non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso è riconosciuto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di legge.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Art. 19 - Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti

1. Gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono definiti dalla Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF di ARERA e s.m.

Art. 20 - Qualità del servizio

1. Agli utenti sono assicurati tutti i livelli di qualità contrattuale e tecnica del servizio previsti della delibera n.15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire, secondo le modalità e le tempistiche nelle medesime indicate. Per le disposizioni specifiche si rimanda alla Carta della qualità del servizio redatta dal gestore.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 - Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni normative indicate all'articolo 1 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e provinciali. In tali casi si applica la normativa sovraordinata.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1^a gennaio 2026.